



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 febbraio 2007
(OR. en)**

6533/07

**ECOFIN 76
UEM 46**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO intesa a porre fine alla
situazione di disavanzo eccessivo in Polonia

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del

intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo

Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 7,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.
- (3) Il 5 luglio 2004 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato, che esiste in Polonia un disavanzo eccessivo¹.
- (4) Avendo deciso che esisteva un disavanzo eccessivo in Polonia, il 5 luglio 2004 il Consiglio, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi², ha raccomandato alle autorità polacche di adottare provvedimenti a medio termine per portare il disavanzo al di sotto del 3% del PIL entro il 2007 in modo credibile e sostenibile, secondo il percorso per la riduzione del disavanzo specificato nel parere del Consiglio del 5 luglio 2004 sul programma di convergenza presentato nel maggio 2004³.

¹ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 18.

² GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

³ GU C 320 del 24.12.2004, pag. 15.

- (5) La raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, fa riferimento a cifre non inclusive dell'effetto negativo sul disavanzo che comporterà l'attuazione della decisione di Eurostat del 2 marzo 2004 sulla classificazione dei regimi pensionistici a capitalizzazione con contributi predefiniti al di fuori del bilancio delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, la raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, così come i pareri del Consiglio sul programma di convergenza del maggio 2004 e i successivi aggiornamenti (del novembre 2004 e del gennaio 2006), teneva esplicitamente conto dei rischi incombenti sulla correzione del disavanzo e derivanti dalla decisione Eurostat che deve essere attuata, come stabilito da Eurostat nel settembre 2004, dal 1° aprile 2007 (termine per la notifica dei dati effettivi sul debito e sul disavanzo per il 2006 e gli anni precedenti). All'epoca della raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, l'effetto negativo sul disavanzo esercitato dall'applicazione della decisione Eurostat (in particolare i costi annuali della riforma delle pensioni del 1999 in Polonia) era stato stimato a circa 1½% del PIL.
- (6) Il 28 novembre 2006 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 104, paragrafo 8 del trattato, nella quale affermava che il seguito dato dalla Polonia alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato si stava rivelando inadeguato per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2007¹. La decisione poggiava sulle seguenti considerazioni: (i) la revisione nel senso di un più ambizioso obiettivo di disavanzo per il 2007 rispetto all'obiettivo raccomandato (nonostante risultati di bilancio migliori del previsto per il periodo 2004-2006); (ii) i rischi di un disavanzo nel 2007 più elevato dell'obiettivo indicato nelle previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione; e (iii) l'attuazione, nella primavera del 2007, della citata decisione Eurostat, che si ritiene produrrà un incremento nel disavanzo 2007 di circa il 2% del PIL.

¹ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 81.

- (7) La Polonia è attualmente uno Stato membro che beneficia di un regime di deroga a norma dell'articolo 122, paragrafo 1 del trattato, il che significa che il paese deve evitare disavanzi eccessivi, ma che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 104, paragrafi 9 e 11 del trattato. Ulteriori raccomandazioni possono essere indirizzate alla Polonia solo in forza dell'articolo 104, paragrafo 7.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1467/97, una raccomandazione formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato deve stabilire un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato è tenuto a darvi seguito effettivo e deve specificare che la correzione del disavanzo eccessivo va completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo stesso, salvo circostanze particolari. L'articolo 3, paragrafo 4, dispone inoltre che, nella raccomandazione indirizzata ad uno Stato membro per correggere un disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrebbe chiedere che esso realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo.
- (9) Nel rivolgere alla Polonia la raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato, il Consiglio aveva preso in considerazione l'esistenza di tali circostanze particolari – in particolare la dimensione del disavanzo e i cambiamenti strutturali in corso nell'economia - che consentivano di circoscrivere la correzione del disavanzo in un arco temporale a medio termine, vale a dire entro il 2007. Considerando, da un lato, che i disavanzi osservati nel periodo 2004-2006 sono risultati nettamente inferiori agli obiettivi di disavanzo ipotizzati nella raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, e, dall'altro, che le previsioni di crescita economica per il 2007 sono sostanzialmente confermate, non sussiste alcuna ragione di prorogare il termine imposto per la correzione del disavanzo eccessivo.

- (10) Anche il programma di convergenza aggiornato del novembre 2006, riferito al periodo 2006-2009, prevede una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007, come già indicato nei programmi precedenti. Il programma, che si basa su una stima di risultati di bilancio 2006 migliori del previsto (1,9% del PIL), ha fissato l'obiettivo di disavanzo per il 2007 all'1,4% del PIL. Negli anni successivi la riduzione del disavanzo dovrebbe ridursi attestandosi all'1% del PIL nel 2008 e allo 0,6% nel 2009. Questi obiettivi in materia di disavanzo non tengono conto dell'incidenza della citata decisione Eurostat. Includendo tale incidenza le cifre relative al disavanzo diventano: 3,9% nel 2006, 3,4% nel 2007, 3,1% nel 2008 e 2,9% nel 2009. In termini di saldo strutturale (vale a dire il saldo corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee), il disavanzo dovrebbe migliorare di circa ½% del PIL all'anno nel periodo 2007-2009.
- (11) Il programma presuppone che, al fine di abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dell'articolo 104, paragrafo 12, la Commissione e il Consiglio potrebbero, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, tener conto del costo di bilancio rappresentato dalla riforma delle pensioni del 1999 in maniera linearmente decrescente, vale a dire pari al 60% nel 2007. Il Consiglio ricorda che, affinché la Polonia possa avvalersi di questa disposizione, il disavanzo dovrebbe diminuire in modo sostanziale e continuo e aver raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento. In considerazione del fatto che il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo nel periodo 2004-2006, il risultato del disavanzo per il 2007 e in seguito le prospettive determineranno se la Polonia potrà beneficiare di detta disposizione.

- (12) Le previsioni dell'autunno 2006 dei servizi della Commissione segnalano l'esistenza di rischi che potrebbero compromettere il conseguimento dell'obiettivo di bilancio per il 2007. Sulla scorta di informazioni più recenti ottenute successivamente al termine preso in considerazione nelle citate previsioni, che riguardano in particolare il livello del disavanzo 2006 (ora stimato all'1,9% del PIL) migliore del previsto, il disavanzo per il 2007 si attesterà probabilmente attorno al 3,7% del PIL circa (costi della riforma delle pensioni inclusi), vale a dire che si raggiungerà un risultato migliore di quanto ipotizzato nelle previsioni d'autunno (circa il 4% del PIL) ma peggiore dell'obiettivo ufficiale più recente (3,4% del PIL).
- (13) Nel parere del 27 febbraio 2007 sul programma di convergenza aggiornato della Polonia del novembre 2006, il Consiglio esamina la strategia di bilancio a medio termine delle autorità polacche. Nel complesso esso conclude che il programma prevede una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2007, ma le azioni intraprese finora non sono sufficienti e le misure previste dovrebbero essere rafforzate per conseguire tale risultato. Mentre negli anni successivi il programma intende realizzare progressi soddisfacenti verso il conseguimento dell'obiettivo a medio termine in un contesto di prospettive di forte crescita, vi sono tuttavia rischi significativi che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di bilancio e la possibilità che correzione del disavanzo eccessivo sia mantenuta in maniera sostenibile. Nell'arco del medesimo periodo, i rischi per gli obiettivi di bilancio provengono soprattutto (i) dallo scenario macroeconomico favorevole per il periodo 2008-2009; (ii) dalle incertezze non trascurabili relative all'effettiva realizzazione delle riforme programmate; e (iii) della mancanza di informazioni sulle misure di accompagnamento del previsto contenimento delle spese, che sembrano trovarsi in una fase iniziale di elaborazione.
- (14) In generale le misure di risanamento del bilancio dovrebbero consentire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche, pur incrementando nel contempo la qualità delle finanze pubbliche e rafforzando il potenziale di crescita dell'economia,

RACCOMANDA:

1. che le autorità polacche pongano fine all'attuale situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2007;
2. che le autorità polacche riducano il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in modo credibile e sostenibile e che a tal fine provvedano a migliorare il saldo strutturale di almeno 0,5 punti percentuali del PIL tra il 2006 e il 2007.

Il Consiglio fissa al 27 agosto 2007 il termine entro il quale le autorità polacche devono adottare misure efficaci in tal senso.

Il Consiglio invita inoltre la Polonia a provvedere affinché il risanamento di bilancio prosegua anche dopo la correzione del disavanzo eccessivo fino al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, ovvero un disavanzo strutturale dell'1% del PIL.

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
